



COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania

Piazza Marconi - 95039 Trecastagni

www.comune.trecastagni.ct.it - comune.trecastagni@tiscali.it

tel. 095/7020011 -- fax 095/7020004

Prot. 8011 15 APR. 2019

Li, 15.04.2019

COMUNE DI ROSOLINI

pec: protocollo@comunerosolini.sr.it

AL GEOM. SANTACROCE GIUSEPPE
C/O COMUNE DI ROSOLINI
e-mail: g.santacroce@tin.it

OGGETTO: trasmissione copia della deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di Giunta Municipale n. 33 del 12-4-2019 "Approvazione schema di convenzione ex art. 14 C.C.N.L. 22/1/2004 tra il Comune di Rosolini per l'utilizzo del geom. Santacroce Giuseppe".

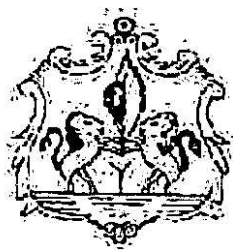
In allegato si trasmette copia della deliberazione approvata dalla Commissione Straordinaria con poteri di Giunta Municipale n. 33/2019 avente ad oggetto "Approvazione schema di convenzione ex art. 14 C.C.N.L. 22/1/2004 tra il Comune di Rosolini per l'utilizzo del geom. Santacroce Giuseppe".

Si porgono cordiali saluti.



Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Genovese Grazia

Genovese Grazia



COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Numero 33 DEL REG. DEL 12-04-2019

**Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART.14 C.C.N.L. 22/1/2004
TRA COMUNE DI TRECASTAGNI E IL COMUNE DI ROSOLINI PER L'
UTILIZZO DEL GEOM. SANTACROCE**

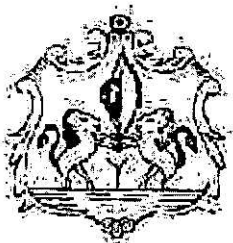
L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di aprile alle ore 13:10 e seguenti nella casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. del 11/05/2018, nelle persone di :

Giallongo Tania	Comm. Straordinario	P
Sindona Giuseppe	Comm. Straordinario	P
Mallema Salvatore	Comm. Straordinario	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0 .

Partecipa il Segretario Comunale **Spinella Giovanni** .

Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l'argomento in oggetto.



COMUNE DI TRECASTAGNI **Provincia di Catania**

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione inerente l'oggetto;
CONSIDERATO che sulla stessa la D.ssa Finocchiaro Rossana, Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali, in data 8/4/2019, ha reso parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che sulla stessa il Dott. Ragno Stefano, Responsabile del Settore Finanziario, in data 9/4/2019, ha reso parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la L. 142/90 come introdotta dalla L.R. n. 48/91;
VISTA la L.R. n. 30/2000 ;
Visto il vigente O.R.E.L.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con voto unanime espresso nelle forme di legge

DELIBERA

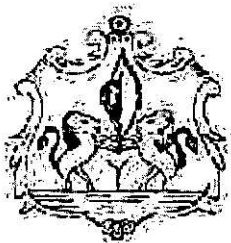
- 1) Approvare l'allegata proposta di deliberazione inerente l'oggetto.
- 2) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

PROPOSTA

PREMESSO che l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede "che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza";

CHE il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: *la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione,*

PRECISATO che l'ARAN, con parere 104-14A5 ha stabilito "che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti", escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito essendo un atto di gestione; che si tratta di un atto di gestione del rapporto di lavoro, che dovrebbe ricadere nella competenza dei responsabili dei Servizi, previa definizione, da parte dell'organo di governo delle necessarie linee di indirizzo per manifestare la volontà delle amministrazioni interessate per tale forma di collaborazione;



COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania

VISTA la richiesta al Comune di Rosolini prot. n. 6398 del 25 marzo 2019 di rilascio Nulla Osta di questo Ente per l'utilizzo in convenzione del geom. Giuseppe Santacroce Istruttore Direttivo Tecnico, posizione economica D2 per n. 24 ore;

VISTO il Nulla Osta rilasciato dal Comune di Rosolini con nota protocollo n. 9531 del 2 aprile 2019 per lo svolgimento delle mansioni inerenti il proprio profilo;

VISTO lo schema di convenzione, relativo all'utilizzo in convenzione della dipendente del Comune di Rosolini presso il Comune di Trecastagni per 24 ore settimanali, per il periodo di sei mesi prorogabili, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D. Lgs. n.66/2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro la durata massima consentita in 48 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- ferie annuali, che dovranno essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;

DATO ATTO che il dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso gli uffici dei singoli Comuni in misura pari a 24 ore nel Comune di Trecastagni e 12 nel Comune di Rosolini nell'ambito delle 36 ore di lavoro d'obbligo;

SI PROPONE

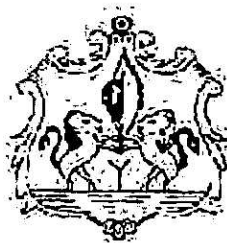
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

DI AUTORIZZARE l'utilizzo parziale della dipendente geom. Giuseppe Santacroce da parte del Comune di Trecastagni, per 24 ore settimanali ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 e per lo svolgimento delle mansioni inerenti il profilo di che trattasi.

DI APPROVARE lo schema di convenzione, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo all'utilizzo della dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Rosolini, geom. Giuseppe Santacroce, con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, posizione economica D2 presso il Comune di Trecastagni per 24 ore settimanali, per il periodo di sei mesi prorogabili;

DI DARE ATTO che il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti necessari per regolare il corretto utilizzo del personale interessato sono disciplinati nel suddetto schema di convenzione;

DI DARE ATTO che sarà riconosciuto al dipendente oggetto della convenzione un compenso pari alle ore effettivamente svolte presso il Comune di Trecastagni, in base alla propria posizione economica ricoperta nel comune di appartenenza come da CCNL per i lavoratori dipendenti del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali; eventuali retribuzioni derivanti da incarichi di responsabilità di posizione organizzativa



COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania

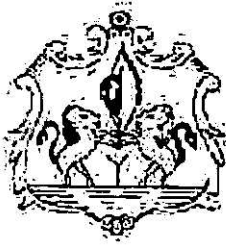
da parte dell' Ente utilizzatore, dovranno essere comunicati e trasferiti all' Ente di provenienza quale titolare del rapporto di lavoro, che provvederà a corrisponderli al dipendente;

DI DARE ATTO che il Comune di Rosolini provvederà all'erogazione delle competenze economiche spettanti al dipendente ed al recupero della spesa a carico del Comune di Trecastragni in proporzione alle ore prestate;

DI DARE MANDATO ai responsabili dei settori interessati di porre in essere gli adempimenti di competenza ivi compreso l'accertamento di spesa nei pertinenti capitoli del bilancio;

DI TRASMETTERE al Comune di Rosolini copia del presente provvedimento per le azioni conseguenti;

Di DARE ATTO che fa parte integrante e sostanziale l' allegata "Convenzione per l'utilizzo di personale del Comune di Rosolini presso il Comune di Trecastragni".



COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

La Commissione Straordinaria

Il Segretario Comunale

f.to Dr. Spinella Giovanni

Convenzione ex art. 14 del CCNL – Comparto Regioni ed Autonomie locali 22.01.2004 per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente.

L'anno duemiladiciannove addì _____ del mese di _____ presso la sede municipale del comune di _____, viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali;

RILEVATO che a norma dell'art. 14 del CCNL del 22.1.2004 "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti, cui si applica il CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza";

TRA

Il Comune di Rosolini, con sede in via Roma n. 2, C.F. _____: rappresentato dal Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane rag. Modica Vincenzo, il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse del detto Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, domiciliato per la carica presso la sede municipale, in esecuzione della deliberazione G.M. n. ____ del _____

E

Il Comune di Trecastagni (CT) rappresentato in questo atto dalla dott.ssa Tania Giallongo, in qualità di Coordinatrice della Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. del 11/05/2018;

oppure

Il Comune di Trecastagni (CT), con sede in Piazza Marconi, C.F. _____, rappresentato dal Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane _____ il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, domiciliato per la carica presso la propria sede municipale, in esecuzione della deliberazione di _____ n. ____ del _____

Di seguito entrambi individuati per brevità anche come "Amministrazioni" o "parti"

Premesso

- Che il Comune di Trecastagni, con nota prot. n. 6398 del 25 marzo 2019, introitata in pari data al prot. n. 8619 del Comune di Rosolini, ha chiesto di avvalersi, per n. 24 ore a settimana, delle prestazioni professionali del geom. Giuseppe Santacroce;
- Che la predetta richiesta del Comune di Trecastagni reca il nulla osta del Responsabile del IV Settore del Comune di Rosolini, ove allo stato è assegnato il dipendente;
- Che con deliberazione della G.M. n° ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 n. 4 D. Lgs. n. 267/2000, il Comune di Rosolini ha autorizzato l'utilizzo e contestualmente approvato lo schema di convenzione;
- che con deliberazione della Commissione straordinaria n. ____ del _____ il Comune di Trecastagni ha disposto di avvalersi, all'utilizzo temporaneo e a tempo parziale, per 24 ore settimanali, del geom. Giuseppe Santacroce, Funzionario del Comune di Rosolini (SR), in applicazione della disciplina dettata dall'art. 14 del C.C.N.L. "Regioni-Autonomie Locali" 22/01/2004 e ha approvato nel contempo lo schema di convenzione;

Per tutto quanto sopra

Tra le parti, come sopra rappresentate e costituite,

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 Oggetto

La presente convenzione, secondo quanto disciplinato dall'art. 14 del C.C.N.L. 2004 comparto Regioni-Autonomie Locali, ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Trecastagni, del geom. Giuseppe Santacroce, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Rosolini già titolare di posizione organizzativa servizi ruolo tecnico, inquadrato nella categoria giudica D1 - Istruttore Direttivo Tecnico, posizione economica D2, in possesso dei requisiti professionali, il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione della presente convenzione, il quale svolgerà l'incarico di Responsabile di Posizione organizzativa - Capo Settore Edilizia ed Urbanistica - del Comune di Trecastagni.

ART. 2 Durata

La durata è fissata in mesi 6 (sei), decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione. Per l'eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta da parte del Comune di Trecastagni, ferma restando la necessaria autorizzazione da parte del Comune di Rosolini

ART. 3 Tempo di lavoro di assegnazione

Il dipendente geom. Giuseppe Santacroce presterà servizio al Comune di Trecastagni per un tempo di lavoro pari a 24 (ventiquattro) ore settimanali nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo.

L'articolazione dell'orario di lavoro, presso l'ente utilizzatore, è da definirsi in fase operativa di gestione, nel rispetto del temperamento delle proprie esigenze con quelle rappresentate dal Comune di provenienza.

Al dipendente si applicheranno, comunque, fermo restando quanto sopra, le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego.

In generale si concorda la seguente articolazione settimanale presso l'Ente utilizzatore: Mercoledì, Giovedì e Venerdì, da effettuarsi sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro del Comune di Trecastagni, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l'attività della Commissione Straordinaria e degli altri dipendenti del Comune medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati. Per tali circostanze la definita articolazione settimanale potrebbe occasionalmente, per particolari circostanze, differire nel rispetto del tempo di assegnazione. La prestazione lavorativa resa dal dipendente dovrà comunque consentire il regolare recupero delle energie psico - fisiche del lavoratore.

ART. 4 Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Rosolini a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio. Il Comune di Rosolini corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di comando. Il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione comunale saranno rimborsati mensilmente dal comune di Trecastagni al Comune di Rosolini. Il rimborso avverrà, entro 15 giorni dalla richiesta del Comune di Rosolini, secondo le modalità e gli importi quantificati dal Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane, in proporzione all'orario di lavoro svolto nelle amministrazioni convenzionate.

Il Comune di Trecastagni si obbliga a corrispondere direttamente al dipendente il trattamento economico "accessorio", nonché il trattamento spettante per l'incarico di cui all'art. 1 della presente convenzione.

Per le prestazioni svolte al di fuori dell'orario ordinario, il relativo compenso, qualora ne ricorrano le condizioni contrattuali, verrà determinato sulla base delle tariffe previste dal contratto di lavoro, restando a carico dell'ente che ha autorizzato la prestazione.

Inoltre, se la prestazione lavorativa presso il Comune di Trecastagni viene svolta durante le ore pomeridiane, al dipendente spettano i buoni pasto, secondo le modalità vigenti presso tale Comune.

ART. 5 Assunzione incarico di Posizione Organizzativa

Per il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa, al medesimo dipendente sarà attribuito l'esercizio delle correlative funzioni dirigenziali ai sensi dell'art.109, comma 2, del d.lgs. 267/2000 per tutte le funzioni e competenze gestionali rientranti nell'ambito istituzionale delle rubriche assegnate (Edilizia e Urbanistica) attraverso autonomo decreto di nomina da parte del Comune di Trecastagni, ove eventualmente verranno meglio precisate le funzioni assegnate.

Per gli accessi effettuati nell'ambito delle 24 (ventiquattro) ore settimanali presso l'ente utilizzatore, al dipendente spetteranno anche il rimborso delle spese di viaggio sostenute *(n.d.r. per gli aspetti della economicità può concordarsi anche una percentuale)* con l'utilizzo di mezzo proprio, che sin d'ora si autorizza, per recarsi dal Comune di Rosolini al Comune di Trecastagni, andata e ritorno, con le modalità previste dalla normativa vigente e quantificate mensilmente.

Sono a carico dell'Ente utilizzatore, in misura proporzionale all'orario di lavoro prestato dal dipendente, le spese relative alla Copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi di cui agli artt. 8 e ss. del CCNL del 31.03.1999, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.

ART. 6 Indennità di posizione

Si concorda che per l'attribuzione della figura di Responsabile di Posizione Organizzativa, sarà attribuita, in via provvisoria, nelle more dell'approvazione dei criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, l'indennità di posizione nella misura massima prevista dall'art. 14, comma 5, per il personale di categoria D) proporzionalmente alla percentuale di part time (24 ore settimanali) pari ad € _____ annui a decorrere dall'esecutività della presente determinazione, oltre rateo pro-quota tredicesima, oneri riflessi a carico dell'Ente oltre alla indennità di risultato che può raggiungere come importo massimo il 30% dell'indennità di posizione.

Si stabilisce che il Comune di Trecastagni corrisponderà direttamente al dipendente le predette indennità.

ART. 7 Ferie e Malattia

Il Datore di lavoro ai fini fiscali, previdenziali, contributivi, delle ferie e disciplinari resta individuato nel Comune di Rosolini e le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione.

Le ferie concesse dal Comune di Trecastagni saranno comunicate al Settore Risorse umane del Comune di Rosolini.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Rosolini che, ove necessario rispetto alle

modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Trecastagni.

ART. 8 Risoluzione

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- Per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- Per scadenza della presente convenzione;
- Per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- Recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;
- Mancato rimborso da parte del Comune di Trecastagni al Comune di Rosolini delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all'art. 4;

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Qualsiasi modifica alla presente dovrà essere preventivamente approvata dalle rispettive Giunte Comunali. Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale.

ART. 8 Norme finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge. Le spese inerenti la stipulazione della presente Convenzione qualora si richieda la registrazione in caso d'uso, saranno poste a carico dei Comuni sopra costituiti in parti eguali.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMUNE DI TRECASTAGNI

IL COMUNE DI ROSOLINI

Il Dipendente

Art. 14 - Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione

1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.
2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.
3. La contrattazione decentrata dell'ente che utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.
4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.
5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.
6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000.
7. La disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6.